

**COMUNE DI RHO (MI)**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Verbale n.32 del 13/12/2024**

Oggetto. Proposta Consiglio Comunale n. 38 "Revisione periodica delle società partecipate dal Comune di Rho ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 175/2016 (Rilevazione al 31 dicembre 2023)"

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rho:

Dott.ssa ADRIANA GAMMINO	Presidente
Rag. PIETRO RAPELLI	Revisore
Dott. FABIO MARTINELLI	Revisore

si sono riuniti in conferenza telefonica in data odierna per valutare ed esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera n. 38 di cui in oggetto ricevuta via mail il 5 dicembre, e successivamente rinviata via mail in data 9 dicembre 2024 con delle correzioni ed integrazioni.

Premesso che:

- L'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 " Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" d'ora in avanti, per brevità TUSP o Testo Unico, dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2) dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- Sono oggetto della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 20 D.lgs.19 agosto 2016, n. 175, le partecipazioni detenute dal Comune di Rho al 31 dicembre 2023;

La struttura di indirizzo, il monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro, d'intesa con la Corte dei Conti, ha reso pubbliche le Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ( art. 20 D.lgs. n. 175/2016) emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) e s.m.i.; che forniscono alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP e contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni e che in tale contesto l'Ente ha rilevato le seguenti partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente al 31 dicembre 2023:

Partecipazioni di primo livello:

- 1)A.Se.R.- Azienda Servizi del Rhodense S.p.A. (partecipazione diretta);
- 2)Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l. (partecipazione diretta);
- 3)Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l. (partecipazione diretta);
- 4)Nuovenergie S.p.A., (partecipazione diretta);
- 5)Gesem S.r.l. (partecipazione diretta);
- 6)Cap Holding S.p.A. (partecipazione diretta);
- 7)Arexpo S.p.A. (partecipazione diretta);

Partecipazioni indirette di secondo livello:

- 1)Amiacque S.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.); dal 1/1/2024 nuova denominazione di " Cap Evolution srl"
- 2)Pavia Acque S.c.a.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A);
- 3) Rocca Brivio Sforza S.r.l. - in liquidazione (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
- 3)Neutalia S.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A);
- 4) Zeroc S.p.A. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A);

Inoltre il Comune di Rho partecipa:

- per la tramite Cap Holding S.p.A., che la controlla al 100%, alla Fondazione Cap (prima Fondazione Lida);
- per la tramite Cap Holding S.p.A. e per la tramite di Pavia Acque S.c.a.r.l., che la controlla per lo 0,02232179%, alla Banca Centropadana Credito Cooperativo società cooperativa (partecipazione indiretta di 3° livello tramite Pavia Acque S.c.a.r.l.);

Precisato che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;
- 3) condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

Dato inoltre atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio Bilancio, Amministrazione del Patrimonio e Società Partecipate-Ufficio Società Partecipate, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni a sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Il Collegio prende visione e analizza la suddetta proposta di delibera consiliare n. 38 di cui in oggetto, corredata dagli allegati A) "Stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate detenute dal Comune di Rho al 31 dicembre 2023; B) Revisione periodica delle società partecipate dal Comune ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 al 31 dicembre 2023; C) Appendice della relazione di cui all'articolo 20 Dlgs 175/2016; revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Rho al 31/12/2023 : ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società in house.

Si precisata che nell'allegato B) sono state inserite nella rappresentazione grafica in appositi due prospetti, alcuni dati relativi alle partecipazioni indirette a Fondazione Cap e Banca Centropadana Credito Cooperativo società cooperativa, poiché saranno oggetto di comunicazione, insieme agli altri dati presenti nel presente provvedimento, nel prossimo "Censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2023" che verrà

successivamente aperto dal MEF sull'apposito applicativo "Partecipazioni" con riferimento a tutti gli organismi partecipati dall'amministrazione, compresi quelli in forma non societaria;

per i due succitati organismi non si è proceduto a revisione ed eventuale adozione di misure di razionalizzazione della partecipazione in quanto:

Fondazione Cap non assume forma societaria ed è pertanto esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

Banca Centropadana Credito Cooperativo, pur assumendo forma giuridica di società cooperativa, non è soggetta a controllo da parte del Comune di Rho in quanto nel Regolamento del Comitato di Indirizzo di Cap Holding S.p.A, (tramite del Comune di Rho) si precisa all'art. 1, co. 5) che "Il controllo analogo, effettuato dai Soci anche per il tramite dell'attività del Comitato, è esercitato su CAP Holding S.p.A. anche per le società controllate" mentre, nel caso di specie, Cap Holding S.p.A. non detiene una partecipazione "di controllo" sulla Banca poiché ha una partecipazione indiretta pari allo 0,002%; ne consegue, pertanto, che la partecipazione del Comune di Rho, peraltro irrisoria (0,00004%), non è di controllo e come tale non soggetta a razionalizzazione

Dato inoltre atto che, relativamente alla Società Nuovergie S.p.A. - a differenza di quanto previsto nei piani di Revisione Straordinaria e Periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Rho predisposti dal 2017 al 2023 - è stato disposto il MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE senza adozione di alcuna azione di razionalizzazione.

Si prende atto inoltre che:

- I. con PEC del 4 novembre 2024, NET S.r.l ha manifestato la volontà di farsi "propositiva per i Comuni di Rho, Pero e Settimo Milanese in relazione ad un progetto di riorganizzazione delle partecipazioni sociali da essi possedute, acquisendo il ruolo di Holding alla quale tali Comuni verrebbero a conferire le partecipazioni possedute in NuovEnergie S.p.A., A.Se.R. S.p.A. e NED-reti distribuzione gas S.r.l. (Progetto NETwork).
- NET NuovEnergie Teleriscaldamento S.r.l. (di seguito "NET") è la società in house partecipata dai Comuni di Rho (48,6%), Settimo Milanese (30,7%) e Pero (20,7%), che svolge attività di gestione in via diretta, anche a mezzo di affitto d'azienda, del servizio di teleriscaldamento e accessori nei territori dei Comuni Soci, e di tutte le attività a ciò funzionali;
- NED-reti distribuzione gas S.r.l. (di seguito "NED"), partecipata dai Comuni di Rho (53,05%) Settimo Milanese (19,33%) e Garbagnate Milanese (27,62%), svolge attività di distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;
- NuovEnergie S.p.A. (di seguito "Nuovenergie"), partecipata dai Comuni di Rho (48,28%), Settimo Milanese (20,72%), Pero (1%) e dal socio privato, Canarmino S.p.a. (30%),

svolge attività di acquisto, importazione, esportazione, coltivazione e vendita di gas naturale ed energia elettrica, nonché acquisto, distribuzione e vendita – anche al consumo – di energia diversa dal gas naturale e di calore per tutti gli usi;

- A.Se.R. S.p.A. (di seguito "ASER"), partecipata dal Comune di Rho (67%) e dal socio privato Econord S.p.A. (33%) svolge servizi di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse.

Il progetto di riorganizzazione prospettato da NET verrebbe attuato mediante aumento del capitale sociale di NET, riservato ai Comuni di Rho, Pero e Settimo Milanese, per conferimento in NET delle partecipazioni che attualmente detti Comuni detengono in NED, Nuovenergie e ASER.

La realizzazione del progetto consente il perseguimento di obiettivi di:

- semplificazione e razionalizzazione, in linea con quanto previsto dal T.U. Società pubbliche (d.lgs. n. 175/2016), dal momento che verrebbero raggruppate sotto una holding tutte le società partecipate dai Comuni di Rho, Settimo Milanese e Pero, così da consentire un esercizio maggiormente efficace della funzione di indirizzo e controllo industriale sulle partecipate;
- efficientamento della gestione e risparmio, sia attraverso il possibile accentramento di una serie di servizi in holding (ad es. cash-pooling, financing, AFC, ecc.), sia mediante creazione di sinergie nelle attività delle diverse società.

Evidenziato che l'operazione potrebbe essere il primo nucleo di aggregazione delle società partecipate dai Comuni dell'hinterland milanese, al fine di creare un unico soggetto che possa rendere sul territorio un servizio migliore agli utenti, e a costi più contenuti.

La costituzione di un gruppo societario multiservizi, soggetto al controllo analogo congiunto dei Comuni di Rho, Pero e Settimo Milanese, consentirà di conseguire la massimizzazione della qualità dei servizi resi all'utenza, minimizzandone i costi di gestione ed erogazione, consentendo anche il reinvestimento delle conseguenti economie in azioni volte al sostegno delle fasce deboli della popolazione e allo sviluppo locale.

- Il progetto di razionalizzazione e aggregazione delle sopra citate partecipazioni detenute dai Comuni di Rho, Pero e Settimo Milanese proposto da NET appare coerente con le finalità di:

i) semplificazione e razionalizzazione delle partecipazioni in mano comunale, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 175/2016, dal momento che verrebbero raggruppate sotto una *holding* tutte le società partecipate dai Comuni di Rho, Settimo Milanese e Pero, così da consentire un esercizio maggiormente efficace della funzione di indirizzo e controllo industriale sulle partecipate;

ii) efficientamento della gestione attraverso l'accentramento di una serie di servizi in *holding* (amministrazione, gestione accentrata della tesoreria - c.d. *cash-pooling* funzionale all'ottimizzazione dei flussi di liquidità, e quindi delle disponibilità finanziarie del gruppo societario, gestione delle risorse umane, acquisti, ecc.);

iii) riduzione dei costi complessivi, consentendo di massimizzare le sinergie tra le società, in relazione in particolare al minor fabbisogno finanziario, agli acquisti comuni, alla condivisione del personale dei servizi comuni, al minor ricorso a consulenze esterne;

iv) miglioramento del servizio sul territorio, essendo la *holding* una società *in house* che potrà orientare le scelte operative delle controllate al miglior soddisfacimento degli interessi degli utenti, con particolare riguardo alla garanzia di accessibilità economica dei servizi anche per fasce deboli della popolazione;

v) reinvestimento delle economie in azioni positive a favore della collettività.

-Il Progetto NETwork intende costituire un primo nucleo di aggregazione di società partecipate da comuni dell'*hinterland* milanese che erogano servizi pubblici locali di rilevanza economica, aperto, in prospettiva, ad altre analoghe realtà societarie facenti capo a Comuni limitrofi, in un'ottica di sempre maggiore implementazione delle economie e dei vantaggi che una gestione sinergica e garantisce ai Comuni soci e all'utenza.

La Giunta comunale, con atto di indirizzo n. 190 del 03.12.2024, per le suddette ragioni, ha valutato positivamente il Progetto NETWork, demandando agli Uffici competenti - una volta acquisite le manifestazioni di interesse dei Comuni di Pero e Settimo Milanese - l'avvio di un'apposita istruttoria,

- L'attuazione del Progetto NETWork presuppone il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune in NET S.r.l., NED S.r.l., ASER S.p.A. e Nuovenergie S.p.A..
- per quanto riguarda le partecipazioni detenute nelle Società NET S.r.l., NED S.r.l. e ASER S.p.A., la decisione di mantenerle, avendo verificato la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 4, 5 e 20 del d.lgs. n.175/2016, è stata adottata e costantemente ribadita con le precedenti delibere di razionalizzazione e, da ultimo, con la deliberazione di Consiglio comunale n. 77 del 20/12/2023 (c.d. "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022").

Di conseguenza il mantenimento delle partecipazioni detenute in NET S.r.l., NED S.r.l. e ASER S.p.A., anche in vista dell'attuazione del Progetto NETWork.

Rilevato che, diversamente, con riferimento alla Società Nuovenergie S.p.A.:

- con delibera di Consiglio comunale n. 57 del 28/09/2017, di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, era stato previsto l'avvio, entro 12 mesi, della procedura per l'alienazione della partecipazione;

ciò in quanto, si era ritenuto, sulla base dell'orientamento all'epoca espresso dall'ANCI, che l'attività di vendita di gas ed energia elettrica, svolta dalla Società, non rientrasse in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016;

- successivamente, l'art. 1 della legge n.145/2018 e l'art. 16 del d.l. n. 73/2021 (convertito in legge n.106/2021) hanno modificato il testo dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, prorogando, prima al 31.12.2021 e poi al 31.12.2022, la detenzione delle società partecipate da dismettere nel caso le società interessate avessero prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019. Ricadendo Nuovenergie S.p.A. in tale fattispecie, l'Amministrazione è stata così autorizzata *ex lege* a non dare avvio alla procedura sino al 31.12.2022;

- nel corso del 2022 si è verificata una situazione di eccezionale e imprevedibile criticità nell'approvvigionamento di gas naturale, determinatasi, a livello europeo, a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina. Tale situazione di eccezionale criticità ha posto Nuovenergie S.p.A. in situazione di difficoltà, specie dal punto di vista dell'esposizione finanziaria;

- costituendo prioritario interesse pubblico assicurare, anche nel sopra descritto contesto di crisi, l'approvvigionamento del gas naturale necessario a coprire il fabbisogno dell'utenza di Nuovenergie S.p.A. costituita in gran parte da famiglie residenti nel territorio comunale nonché, in primis, garantire la conservazione del valore della partecipazione detenuta dal Comune di Rho nella Società, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 71 dell'11 novembre 2022, ha approvato un intervento di soccorso finanziario a sostegno della Società (oggi rientrato interamente);

- il Consiglio comunale, con deliberazione n. 80 del 21/12/2022 (c.d. "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021"), ha optato per il "*contingente mantenimento della partecipazione*" in considerazione degli interventi disposti con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 71/2022 e poiché, qualora si fosse avviata una procedura di alienazione delle partecipazioni della Società alle condizioni di mercato all'epoca sussistenti, il Comune avrebbe acquisito un corrispettivo "*praticamente irrisorio*" e comunque non coerente con il valore della partecipazione. Tale deliberazione precisava che la decisione di "*contingente mantenimento della partecipazione*" non rinnegava la posizione espressa nella delibera di Consiglio comunale n. 57 del 28/09/2017, non essendo esclusa *a priori* l'alienazione futura della partecipazione.

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 77 del 20/12/2023 (c.d. "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022"), è stata confermata l'opzione per il contingente mantenimento della partecipazione, non escludendosi *a priori* l'alienazione della partecipazione. Detta deliberazione è stata impugnata dinanzi al T.A.R. per la Lombardia-Milano dal socio privato della Società (Canarbino S.p.A.) con ricorso iscritto con n. r.g. 339/2024, che verrà discusso all'udienza pubblica del 15 gennaio 2025;

- La Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 111 del 24 maggio 2024, ha ritenuto perplesso il "*percorso motivazionale degli ultimi due provvedimenti di razionalizzazione periodica delle*

*partecipazioni detenute dal comune di Rho", in quanto "non è dato comprendere se l'ente locale socio di maggioranza, dopo un quinquennio di ferma intenzione di dismettere la partecipazione al capitale di Nuovenergie, intenda ora mantenerla stabilmente e senza alcuna misura di razionalizzazione, oppure soltanto temporaneamente nella contingenza della ben nota crisi dei mercati energetici, ferma restando l'originaria decisione di dismettere la partecipazione. Non è chiaro, insomma, se il comune di Rho continui a ritenere questa partecipazione non strategica, e perciò da dismettere, come dal 2017 al 2022, o se nel 2022 abbia riveduto questo suo giudizio da un punto di vista non solo "fattico". Ha quindi invitato "l'amministrazione comunale a riesaminare, in occasione della prossima ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni, i suddetti provvedimenti di razionalizzazione, chiarendo le misure da adottare con riguardo a Nuovenergie s.p.a. al termine dell'intervento di soccorso finanziario approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 71 dell'11 novembre 2022 e prorogato con deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 29 novembre 2023".*

Il mantenimento della partecipazione in Nuovenergie S.p.A. – oltre ad essere necessario e funzionale ai fini dell'attuazione del Progetto NETWork – è comunque, di per sé, legittimo in raffronto alle previsioni di cui agli artt. 4, 5 e 20 del d.lgs. n. 175/2016 per le seguenti ragioni:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; il comma 2 di detto articolo precisa le tipologie di attività oggetto di società la cui partecipazione può essere detenuta dalle Amministrazioni e, tra queste, l'attività "*di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*" (lett. a);
- l'Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 175/2006 sancita dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 16/03/2017 in seguito e in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 30 novembre 2016, ha previsto l'impegno del Governo di "*chiarire in relazione illustrativa che la nozione di servizio di interesse generale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del TU n. 175/2016 comprende anche i servizi regolati da Autorità indipendenti, di cui alla Legge n. 481/1995*" e, quindi, anche l'attività di vendita di gas ed energia, soggetta alla regolazione di ARERA;
- la categoria dei servizi di interesse generale ricomprende in sé, infatti, sia i servizi di interesse generale privi di rilievo industriale, sia i Servizi di Interesse Economico Generale, suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
- proprio con specifico riferimento all'attività di vendita del gas, il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 23 gennaio 2019, n. 578, nel confermare la sua idoneità ad essere qualificata come servizio di interesse economico generale e, quindi, ad essere svolta da una società a partecipazione pubblica, ha evidenziato che, "*in un medesimo settore di mercato potranno trovarsi a concorrere società a partecipazione pubblica e società interamente private; entrambe indirizzate a uno scopo di lucro, ma la titolarità*

*pubblica delle prime sarà orientata a garantire il servizio senza l'obiettivo precipuo di ricavarne un diretto e esclusivo vantaggio economico*", così evidenziando che ciò che caratterizza il SIEG è essenzialmente il fine che, mediante la società, persegue il soggetto pubblico che vi detiene le partecipazioni, che è quello di garantire la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali;

- il Comune di Rho, attraverso la sua partecipazione in Nuovenergie S.p.A., persegue detta finalità, ritenendo essere un prioritario interesse della comunità locale l'aver garantita la disponibilità di gas ed energia adeguati alla soddisfazione dei propri fabbisogni a tariffe accessibili anche alle fasce deboli della popolazione e in situazioni di crisi del mercato, non potendosi escludere il rischio del ripetersi in futuro di anomale condizioni di mercato, come quelle verificatesi nel 2022, con l'aggravante che, in futuro, le conseguenze di una nuova crisi energetica in termini di aumento delle tariffe a carico dell'utenza saranno ancora maggiori in ragione della cessazione del Mercato di Tutela del gas naturale ex legge 142/2017 e ss.mm.ii., e quindi del venir meno del ruolo dell'Acquirente Unico;

- il mantenimento della partecipazione comunale in Nuovenergie S.p.A. costituisce, quindi, fondamentale strumento di garanzia della continuità delle forniture energetiche ai migliori prezzi disponibili a favore della comunità locale e, in particolare, a favore delle fasce deboli della popolazione;

- già oggi, Nuovenergie S.p.A. orienta la sua attività alla tutela delle persone e delle famiglie vulnerabili, in particolare offrendo soluzioni di rateizzazione delle bollette di gas e luce con tempi di rateizzazione più lunghi rispetto a quelli previsti dalla regolazione di ARERA e con rate di importo personalizzato tenendo conto delle reali possibilità di pagamento dell'utente in situazione di difficoltà (solo nel 2024 sono state, infatti, concesse rateizzazioni per 450.000 euro a 231 famiglie). La Società, inoltre, affianca l'attività di fornitore di energia e gas, con attività di sostegno della comunità locale, sovvenzionando e sponsorizzando, con un impegno di circa 110.000 euro l'anno, teatri ed associazioni sportive, nonché eventi che promuovono il benessere, la cultura e lo sviluppo locale (eventi sportivi e culturali, progetti scolastici, iniziative educative, ecc.) e dona annualmente, in favore di strutture territoriali, beni necessari per migliorare l'offerta di prestazioni socio-sanitarie (apparecchiature diagnostiche e terapeutiche, ecc.). In prospettiva, l'attuazione del Progetto NETWork consentirà alla *holding* NET di orientare l'attività di Nuovenergie S.p.A. ad un ancor più efficace e marcato perseguimento di finalità di coesione e responsabilità sociale, nonché di contrasto alla povertà energetica, grazie anche alla sinergia con le altre società del gruppo.

- Il mantenimento della partecipazione in Nuovenergie S.p.A., anche al fine del suo conferimento a NET S.r.l. ai fini dell'attuazione del Progetto NETWork, è coerente con quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettere a-f., del d.lgs. n. 175/2016, dal momento che: a) l'attività da essa svolta rientra tra quelle considerate come ammesse dall'art. 4, comma 2; b) ha 57 dipendenti e 3 amministratori; c) non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti strumentali; d) ha conseguito, nell'ultimo triennio, un fatturato medio pari a € 49.942.280,00; e) negli esercizi 2019-2023, il risultato è stato costantemente positivo e, in particolare, pari a: nell'anno 2019, €499.410,00; nell'anno 2020, €869.561,00; nell'anno 2021,

€846.593,00; nell'anno 2022, €719.128,00; nell'anno 2023, €901.906,00; e) non necessita di interventi per il contenimento dei costi.

Il mantenimento della partecipazione sociale, anche ai fini del suo conferimento in NET ai fini dell'attuazione del Progetto NETWork, costituisce l'opzione maggiormente conveniente sul piano economico e della sostenibilità finanziaria rispetto all'ipotesi di dismissione per le seguenti ragioni:

- Nuovenergie S.p.A. sta attraversando un periodo di notevole sviluppo: con riferimento al triennio 2022-2024 (quest'ultimo anno chiaramente inteso come previsione di chiusura dell'esercizio), la società ha incrementato tutti i parametri tecnico-operativi ed economici-finanziari con un trend di crescita sicuramente superiore alla media del settore.

In particolare, il numero di clienti per crescita organica come segue:

	2022	2023	2024 (prev. al 31.12)
N. Clienti	51.000	62.000	71.000

In conseguenza della crescita della clientela, i principali indicatori economici sono nettamente incrementati:

<i>Dati in milioni di €</i>	2022	2023	2024 (prev. al 31.12)
Margine Oper. Lordo	1,9	2,5	5,1
Risultato Netto	0,7	0,9	2,9

Parimenti, i principali indicatori di redditività e solidità finanziaria:

	2022	2023	2024 (prev. al 31.12)
Redditività delle vendite [ROS]	2,13%	4,55%	9,09%
Redditività del Cap. Investito [ROI]	10,35%	16,0%	59,0%
MOL/Ricavi	2,78%	5,57%	9,87%
Return on Equity [ROE]	17,81%	18,26%	32,35%
PFN/MOL	5,85	3,41	-0,16

L'elevato trend di crescita della società è dovuto alle politiche commerciali perseguite dalla società nel periodo successivo alla crisi dei prezzi dell'energia del 2022. Si ritiene che tali attività continueranno anche nei prossimi anni mantenendo quindi una crescita organica del numero dei clienti e dei contratti, e di conseguenza dei parametri economico-finanziari sopra evidenziati.

L'eventuale dismissione della società, quindi, farebbe perdere al Comune il beneficio di utili e dividendi in crescita e non consentirebbe di realizzare l'intero valore creato dalla società che si manifesterà compiutamente nell'arco dei prossimi anni.

Al contrario il mantenimento della partecipazione garantirà al Comune:

- a) dividendi in crescita (entrate correnti);
- b) in caso di attuazione del Progetto NETWork, maggiore efficacia della riorganizzazione delle partecipazioni in holding, apportando Nuovenergie significativi benefici al cash pooling, contribuendo con il suo alto fatturato e la sua importante generazione di flussi di cassa ad incrementare il valore complessivo anche delle altre società coinvolte nel progetto.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comune di Rho ritiene con il presente provvedimento di optare per il mantenimento della partecipazione detenuta in Nuovenergie anche ai fini del suo conferimento in NET ai fini dell'attuazione del Progetto NETWork.

**RELATIVAMENTE ALLA SOCIETÀ GESEM S.R.L.**, si prende atto che:

- I Comuni soci hanno da tempo avviato un percorso finalizzato alla ricerca della più efficace ed efficiente modalità di organizzazione del servizio di igiene urbana e del relativo modello gestionale, con l'obiettivo di consentire l'efficace aggregazione territoriale, in vista di una gestione unitaria del servizio in ambito sovracomunale, e di garantire efficienza gestionale secondo i migliori standard qualitativi;
- Il sopradetto percorso mira pertanto – anche attraverso future operazioni – a superare la frammentazione gestionale esistente sia in termini territoriali per ottenere economie di scala e di specializzazione, sia in termini di segmenti gestionali per una gestione integrata del servizio di igiene urbana in linea con le deliberazioni ARERA e in grado di assecondare con efficacia ed efficienza l'evoluzione regolatoria del settore;
- risulta pertanto importante che la forma di gestione sia per il prossimo periodo di affidamento quella dell'in-house providing perché rappresenta – garantiti i requisiti di legge – anche lo strumento che può consentire maggiori vantaggi in termini di flessibilità – come evidenziato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 842/24 - per il raggiungimento dei livelli dimensionali desiderati e per la gestione del servizio con riferimento alle prestazioni da erogare e/o all'attivazione di possibili sperimentazioni nello svolgimento dei servizi stessi, avvalendosi altresì delle esperienze di operatori privati, che contribuirebbero per singole attività specifiche su per territori più vasti e con piani aziendali di maggiore durata;

- CAP Holding S.p.A. – già partecipata dai Comuni soci di Gesem S.r.l. e sottoposta a controllo analogo - sta promuovendo politiche di sviluppo dell'economia circolare, allo scopo di avviare progetti sinergici tra il settore idrico e quello dei rifiuti, in coerenza con gli indirizzi strategici individuati dalla Città Metropolitana di Milano nel proprio Piano Strategico Metropolitano per il triennio 2022- 2024 orizzonte 2026 e su preciso indirizzo dei comuni soci;
- i Comuni di Arese, Lainate, Nerviano, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho e Vanzago detengono infatti quote di partecipazioni societarie sia in GesemS.r.l. che in CAP Holding S.p.A., entrambe società a totale partecipazione pubblica;
- il Comune di Rho e gli altri Comuni Soci di Ge.Se.M, con rispettivi atti di Consiglio Comunale, hanno espresso l'indirizzo strategico:
  - a. di avviare un percorso di approfondimento volto allo sviluppo di possibili sinergie tra gli ambiti di operatività delle partecipate Gesem S.r.l. e CAP Holding S.p.A., individuando in primis, come attività di comune interesse, la gestione dei servizi integrati di igiene urbana;
  - b. di autorizzare, a tal fine, l'Amministratore Unico di Gesem S.r.l. a sottoscrivere un "Memorandum of Understanding" (di seguito "MOU") con CAP Holding S.p.A., così che le società partecipate possano procedere, nel periodo di efficacia del MOU, alla definizione di una proposta di modello organizzativo che salvaguardi e valorizzi sia lo specifico know how acquisito da Gesem S.r.l. nell'espletamento delle proprie attività sia le risorse aziendali a ciò dedicate, ivi comprese quelle umane;
- in attuazione del predetto atto di indirizzo, in data 11/04/2023 è stato sottoscritto il predetto MOU della durata di n° 12 mensilità decorrenti dalla data della sua sottoscrizione; nella riconosciuta e condivisa necessità di portare a compimento il percorso di verifica ed approfondimento avviato ed in fase avanzata di svolgimento, il Comune di Rho, con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 24.04.2024 ha espresso l'indirizzo affinché il proprio rappresentante nell'Assemblea dei Soci di Gesem S.r.l. fosse autorizzato ad assumere ogni iniziativa conseguente e correlata a:
  - 1. portare a compimento, in esito a tutta l'attività svolta e sopra richiamata e nell'ottica del percorso intrapreso di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, la predisposizione dello studio di fattibilità giuridica, tecnica ed economica per una possibile aggregazione strategica in CAP Holding;
  - 2. autorizzare, per le finalità di cui al punto precedente, l'Amministratore Unico di Gesem S.r.l. a sottoscrivere la proroga al 31/12/2024 del termine di scadenza del MOU sottoscritto tra Gesem S.r.l. e CAP Holding S.p.A..

Preso atto che, in esito alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci di Gesem S.r.l. del 07/05/2024 e conformemente al mandato ricevuto dai rappresentanti dei Comuni Soci intervenuti in quella sede, è stato sottoscritto tra le Parti in data 16/05/2024, l'addendum al suddetto MOU, prorogandone gli effetti sino al 31/12/2024;

Dato atto che i Soci di Ge.Se.M S.r.l., in esito agli approfondimenti svolti in esecuzione del suddetto MOU, riuniti nella seduta assembleare del 16/10/2024, hanno deliberato all'unanimità di:

1. esprimere l'indirizzo strategico in ordine alla riorganizzazione del servizio di igiene ambientale tramite l'attuazione di un modello in house di secondo livello che preveda, per il tramite della partecipazione dei Comuni Soci in CAP Holding S.p.A., l'affidamento dei servizi ad una società già qualificata e dotata di una struttura e di una organizzazione aziendale tali da consentire – in tutto o in parte – la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
2. conferire agli organi amministrativi della Società, previa assunzione degli opportuni atti da parte degli uffici comunali competenti, il mandato ad esercitare l'opzione di proroga tecnica già prevista nei contratti di appalto stipulati dai Comuni Soci con gli appaltatori dei servizi di igiene urbana, così da assicurare la continuità dei servizi.

Dato atto, inoltre che nella citata Assemblea dei Soci del 16/10/2024, è stato conferito mandato alla stessa Gesem S.r.l. di trasmettere a CAP Holding S.p.A. gli esiti di quanto ivi deliberato con contestuale richiesta di chiarimenti a illustrazione delle modalità attuative del sopra citato modello in house di secondo livello, come a quest'ultima comunicato dalla Società con nota a firma dell'Amministratore Unico in data 24/10/2024;

Preso atto altresì che CAP Holding ha riferito, con nota 04/12/2024, che i presupposti per la riorganizzazione strategica, in conformità al modello in house di secondo livello più sopra deliberato, potranno completarsi ragionevolmente entro il primo semestre dell'anno 2025, secondo le modalità già illustrate al plenum dei Soci in data 08/10/2024;

Vista, di conseguenza, la necessità di disporre - nelle more dell'attuazione dell'indirizzo strategico deliberato dai Soci di Ge.Se.M in data 16/10/2024 e recepito da CAP Holding S.p.A. con nota del 04/12/2024 - la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere tra la partecipata Ge.Se.M S.p.A. ed il Comune di Rho in scadenza alla data del 31/12/2024, relativo all'affidamento del servizio di gestione della manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale e delle attività accessorie funzionali al mantenimento della sicurezza della circolazione stradale sino alla data del 31/12/2025, garantendone così la continuità dei servizi nel rispetto del perseguimento degli interessi collettivi e del principio di continuità amministrativa;

Evidenziato inoltre che, relativamente al Comune di Rho:

- il Servizio di Igiene Urbana è svolto da A.Se.R. S.p.A. - società mista partecipata dall'ente con una quota di partecipazione pari al 67% dell'intero capitale sociale - e

che l'Amministrazione intende confermare il mantenimento della partecipazione in A.Se.R. S.p.A. per lo svolgimento di tale servizio;

- la tematica sull'evoluzione della gestione dei Servizi Pubblici Locali e le possibili sinergie tra il Settore Idrico ed il settore dei Rifiuti risultano d'interesse per l'attuale assetto gestionale nonché per i futuri scenari anche per quest'amministrazione;

Tutto ciò premesso e considerato il Comune di Rho ritiene, con il presente provvedimento, di confermare il MANTENIMENTO della partecipazione detenuta in Gesem S.r.l.,

#### VISTI

- Visto quanto disposto dal Dlgs 175 del 19 agosto 2016
- Visto l'art. 4 T.U.S.P..
- Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Direttore Area Servizi di Programmazione economica e delle entrate ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000

#### ESPRIME

Parere favorevole sulla coerenza nel suo complesso, sullo stato di attuazione delle Revisione periodica delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dal Comune di Rho, nonché sulla proposta di deliberazione in oggetto con le disposizioni previste dal D.lgs 175/2016.

L'Organo di Revisione raccomanda di tutelare l'integrità patrimoniale dell'Ente dalle eventuali ricadute gestionali degli Organismi Partecipati.

Rho, 13 dicembre 2024

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa ADRIANA GAMMINO - Presidente

Rag. PIETRO RAPELLI - Revisore

Dott. FABIO MARTINELLI - Revisore

